

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Anna Scifoni, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 20 maggio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(288) - RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. COMIZIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMIZIANESE-RANGER S. ROCCO DEL 30.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 88 del 17.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

La Commissione Disciplinare Territoriale Campania, con decisione del 17 aprile 2008, respingeva il reclamo della società Comizianese avverso la regolarità della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria.

Motivava il primo giudice che, contrariamente all'assunto della reclamante, i calciatori Parisi Enrico, Liguori Ivan e Magni Pasquale risultavano tesserati per la società Ranger San Rocco ed avevano pertanto titolo di partecipare alla gara.

Ricorre la società Comizianese e chiede la revoca della decisione, deducendo che il calciatore Parisi Enrico è tesserato dal 20 settembre 2007 per la società Real San Rocco e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara in oggetto nella squadra Ranger San Rocco era irregolare.

Il ricorso è fondato.

In effetti, dall'attestazione dell'ufficio Tesseramenti Comitato Regionale Campania, che si rinviene in atti, il calciatore risulta tesserato per la società Real San Rocco Marano e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara reclamata è irregolare.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; annulla la decisione impugnata, infligge alla società Ranger S. Rocco la punizione sportiva della perdita per 0 -3 della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria; dispone la restituzione della tassa versata.

(282) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LA MIMOSA PADULA-REAL SANNIO DONNEFARESINA DEL 24.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 85 del 10.4.2008 – Calcio Femminile Serie C).

La società Real Sannio Donne ricorre avverso la decisione 10 aprile 2008 della Commissione Disciplinare Territoriale Campania di rigetto del reclamo della stessa avverso la regolarità della gara La Mimosa Padula – Real Sannio Donne del 24 febbraio 2008, Calcio Femminile Serie C.

Deduce la ricorrente che il reclamo si era fondato sulla irregolare partecipazione alla gara della calciatrice Petraglia Melani, priva dell'autorizzazione di cui all'art. 34 N.O.I.F. e che la C.D.T., prendendo in esame le controdeduzioni della società antagonista che non le erano state comunicate, non si era espressa sul punto, limitandosi a motivare la decisione sul fatto che l'arbitro della gara aveva commesso l'errore materiale di attribuire le sostituzioni effettuate da una squadra all'altra e viceversa e che nessuna calciatrice si trovava in posizione irregolare.

Chiede la ripetizione della gara in quanto inficiata da errore tecnico dell'arbitro, Il reclamo è infondato.

All'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Campania, acquisita agli atti del procedimento, risulta che la calciatrice Petraglia Melani, munita dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34 N.O.I.F., è tesserata per la società La Mimosa dal 29 gennaio 2008; la stessa, peraltro, indicata in distinta dalla società La Mimosa quale calciatrice di riserva, non aveva partecipato alla gara.

Risulta altresì che l'arbitro, in sede di supplemento di referto, ha ammesso di aver errato nella trascrizione dei nomi delle sostituzioni, ingenerando così nella ricorrente l'inesatto convincimento che la calciatrice Petraglia Melani avesse effettivamente partecipato al giuoco.

Trattasi con tutta evidenza di mero errore materiale, che non ha alterato il regolare svolgimento della gara al pari dell'omessa trascrizione del nome di altra calciatrice della La Mimosa, che in effetti è stata inserita con il solo cognome, ma che era stata identificata dall'arbitro.

La circostanza che la Società La Mimosa non ha comunicato le proprie controdeduzioni all'attuale ricorrente è irrilevante ai fini della presente decisione.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 20 maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete